

Edizione n. 8

29 Maggio 2020

Oggetto: COVID-19, COME LE IMPRESE DEVONO GESTIRE I DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) USATI.

Come spesso accade in tema di rifiuti anche su questo argomento di estrema attualità, si sono lette varie interpretazioni, a volte contrastanti.

Sulla base della normativa generale (Dlgs. 152/2006) e considerato quanto contenuto nella circolare N. 5443 del 22 febbraio 2020 diramata dal Ministero della salute ([leggi qui](#)), in questa fase di elevato rischio sanitario, i rifiuti derivanti da DPI usati dovrebbero essere eliminati come "materiale infetto categoria B (UN3291)", con codice CER 18.01.03* (pericoloso). Questa raccomandazione prudenziale è basata anche sul fatto che è praticamente impossibile determinare con certezza se fra i lavoratori che utilizzano DPI ve ne sia qualcuno portatore del virus, magari anche asintomatico.

Tuttavia, alcune regioni come Lombardia Veneto ed Emilia-Romagna, oltretutto le più colpite dall'infezione, hanno emanato ordinanze nelle quali si può evincere che tali rifiuti professionali possano essere assimilati agli urbani ed addirittura affidati alla raccolta comunale ([leggi ad esempio qui](#)).

L'approccio più rigoroso e sicuro è invece confortato anche da una recentissima relazione pubblicata da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ([leggi qui](#)) che, al capitolo dedicato ai "DPI prodotto dalle utenze produttive non assimilate alle utenze domestiche" ricorda da un lato come la responsabilità di assegnare il codice rifiuto ricade sull'azienda che lo produce la quale deve valutare "la potenzialità del rischio infettivo associato ai propri rifiuti" e dall'altro aggiunge che la de-classificazione di questo rifiuto a "materiale filtrante non pericoloso" si può configurare solo se sussistono dei sistemi per escludere con ragionevole certezza il rischio infettivo, metodi che però sono di difficile attuazione (ad esempio sistemi di sterilizzazione certificata all'interno dell'azienda stessa) e che comunque devono essere preliminarmente valutati in accordo con l'Istituto Superiore di Sanità (che al momento non ha dato alcuna indicazione in tal senso).

Dopo il primo mese di "fase 2" appare dunque ragionevole che il modo migliore per tutelare le aziende sotto il profilo della responsabilità e per assicurare una filiera controllata sia quello di gestire i DPI usati come "rifiuti che devono essere raccolti con precauzioni particolari per evitare infezioni", utilizzando il codice CER 18.01.03*.

newsletter per Clienti e Partner commerciali a cura di :

BERG PHI SRL

Via dell'Artigianato 8 A/B

21040 Origgio (VA)

Tel. 02 494833 - email info@zerozerotoner.it

È opportuno sottolineare che questa metodologia più stringente è in linea con il principio di precauzione e prevenzione che ispira tutta la dottrina ambientale.

A riprova di ciò valgono le molte adesioni a servizi professionali ai quali in queste settimane si sono affidati Enti, amministrazioni pubbliche e aziende private proprio nei territori di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ove sono in vigore le procedure semplificate di cui sopra.

Da parte sua in questo periodo BERG PHI ha affiancato alla propria offerta classica un servizio nazionale di micro-raccolta e gestione di rifiuti derivanti da dispositivi per la protezione individuale (DPI) usati in ambito aziendale.

Chi è interessato a saperne di più, può verificare [QUI](#).

Sperando di avere contribuito a fare chiarezza, ringraziamo come al solito per l'attenzione.

Ufficio Marketing BERG PHI - ZEROZEROTONER

P.S: Per tutte le precedenti newsletter cliccare [QUI](#)

Non perdetevi la prossima uscita prevista per Luglio 2020, parleremo del "RENTRI", il nuovo sistema di tracciabilità che (pare) sostituirà il vecchio SISTRI, abolito nel Gennaio 2019.

newsletter per Clienti e Partner commerciali a cura di :

BERG PHI SRL
Via dell'Artigianato 8 A/B
21040 Origgio (VA)
Tel. 02 494833 - email info@zerozerotoner.it